



Ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I

L'ordinanza dell'11 agosto 1999¹ concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 2-4

² A tale scopo esso può effettuare in particolare interviste, organizzare incontri presso le rappresentanze dei Paesi di origine, eseguire analisi linguistiche o del testo nonché invitare in Svizzera delegazioni dei Paesi di provenienza o d'origine.

³ Se una decisione d'allontanamento ai sensi dell'articolo 45 LAsi è passata in giudicato, la SEM può valutare i dati personali ottenuti grazie a supporti elettronici di dati. La procedura è retta dall'articolo 47 capoverso 3 LAsi in combinato disposto con gli articoli 10a–10i dell'ordinanza 3 dell'11 agosto 1999² sull'asilo.

⁴ La SEM informa il Cantone sull'esito degli accertamenti secondo i capoversi 2 e 3.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2025.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

¹ RS 142.281

² RS 142.314

La presidente della Confederazione, Viola Amherd
Il cancelliere della confederazione, Viktor Rossi